

STATUTO STUDIUM MONREGALENSIS CASTANEAE

Art.1 E' costituita in Mondovì il 26 Novembre 1999 la Accademia della Castagna Bianca di Mondovì denominabile anche Studium Monregalensis Castaneae, con sede provvisoria in Mondovì, piazza San Pietro 1 presso Viale Guido.

Art.2 L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed ha per scopi:

A) recuperare, tutelare, valorizzare e propagandare i prodotti, la gastronomia, l'enologia e la cucina tipica del Monregalese.

B) promuovere e sostenere, anche patrocinando borse di studio e pubblicazioni, l'attività di ricerca sia nei settori specifici di cui al punto precedente che, più in generale, nella cultura locale.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dovrà essere + devoluto ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

Art.3 Fanno parte dell' Accademia i soli Accademici della Castagna Bianca, titolo che viene conferito dal Rettore della Accademia a cittadini italiani o stranieri, di sesso maschile o femminile, che abbiano svolto evidente attività in favore del conseguimento dei fini sociali dell' Accademia e che siano disposti ad accettarne le regole.

Art.4 L'Assemblea degli Accademici, organo sociale, si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, convocata per iscritto con almeno dieci giorni di preavviso, per ascoltare la relazione del Rettore o del Cancelliere, per approvare il bilancio consuntivo e preventivo, per stabilire l'indirizzo delle attività, per elegger il Rettore, il Cancelliere, il Cerimoniere ed il Cantiniere, per modificare il presente statuto e per decidere, in sede di appello su controversie tra gli Accademici. Le Assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art.5 Il diritto di voto nelle Assemblee spetta esclusivamente agli Accademici che siano in regola col versamento della quota associativa. E' Ammesso il voto per delega rilasciata ad un associato. Ogni associato non potrà avere più di due deleghe.

Art.6 Il Rettore presiede la Accademia, ha compito di rappresentanza ufficiale, presiede le riunioni, nomina e revoca gli Accademici, programma, col Consiglio di Reggenza di cui fanno parte anche il Cancelliere, il Cerimoniere ed il Cantiniere, le attività e nomina commissioni a ciò preposte. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art.7 Il Cancelliere è l'organo esecutivo delle disposizioni emanate dal Rettore; provvede per la convocazione delle riunioni, a contatti con gli Accademici, a suggerire, sollecitare, promuovere iniziative utili al conseguimento dei fini sociali; può sostituire, in caso di urgenza o di forzata assenza o per delega, il Rettore nel presenziare ad eventuali riunioni o manifestazioni interessanti l'attività della Accademia

Art.7 bis Il Cerimoniere è preposto alla predisposizione e svolgimento delle manifestazioni ed ai banchetti promossi dalla Accademia ed alle questioni protocollari.

Art. 7 ter Il Cantiniere collabora, in primis col Cerimoniere, per quanto riguarda la scelta, l'approvvigionamento, il servizio e l'illustrazione dei vini e delle bevande.

Art.8 L'associato decade dalla qualifica di Accademico qualora, senza alcuna giustificazione, si renda irreperibile e non versi la quota sociale. Spetta al Rettore convalidarne la decadenza. Contro tale decisione l'Accademico può appellarsi all'Assemblea. La radiazione può avvenire soltanto per indegnità e per motivi morali.

Art.9 Le quote associative annuali verranno di volta in volta stabilite dall'Assemblea in base alle attività programmate. Agli accademici è pure fatto obbligo di dotarsi della divisa sociale che verrà scelta dall'Assemblea e di partecipare ad almeno un'uscita all'anno.

Art.10 Il predetto Statuto, approvato da tutti i soci fondatori, che lo firmano in calce, potrà essere successivamente modificato a richiesta del Rettore, di concerto col Cancelliere, o di almeno cinque Accademici, se successivamente approvato per referendum, ma con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

NB) Documento registrato all'Ufficio delle Entrate di Mondovì il 24 Dicembre 1999 al n. 3433 serie 3a.